



Sent. n. 79/R/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Emma Rosati	Presidente
Pasquale Fava	Consigliere – relatore
Chiara Vetro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 12827 del registro di segreteria proposto dalla Procura regionale contro F. G., nato a *[omissis]* il *[omissis]* e residente a *[omissis]*, CF: *[omissis]*, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Serano, elettivamente domiciliato a Bastardo di Giano dell'Umbria (PG), in Piazza Matteotti n. 12.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 19 giugno 2019, il Consigliere relatore Pasquale Fava.

Udito, nella medesima udienza, con l'assistenza della segretaria, dott.ssa Melita Di Iorio, il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Elena Di Gisi e l'Avv. Elisabetta Serano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 17 dicembre 2018 ed iscritto al numero 12827 del registro di segreteria, la Procura regionale ha chiesto la condanna di F. G. al pagamento di € 25.489,90 in favore del Ministero dell'Interno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Parte attrice ha evidenziato che il dipendente pubblico, con qualifica di assistente capo coordinatore della polizia di Stato, assente dal servizio per malattia (patologia lombare) per periodi molto lunghi (arco temporale, luglio 2015/ottobre 2016), con certificazione medica recante riposo assoluto e cure mediche, era invece presente a competizioni sportive di motocross in varie parti d'Italia, procedendo all'assistenza del team con svariate prestazioni incompatibili con lo stato di malattia (smontaggio del gazebo, attività di meccanico, carico e scarico delle moto e delle attrezzature di gara). Dalla documentazione emerge anche come la stessa attività di spostamento da casa alle località delle competizioni (spesso implicante viaggi di chilometri), la deambulazione sul terreno accidentato di gara, l'attività di movimentazione implicante un uso disinvolto degli arti inferiori e della schiena, fossero manifestamente incompatibili con lo stato di salute documentato nei certificati medici presentati all'Amministrazione per evitare la fruizione del congedo ordinario.

Per tale ragione la Procura regionale ha chiesto il

pagamento di € 10.198,54 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla erogazione a vuoto della retribuzione nei periodi interessati dalla falsa certificazione medica, nonché € 15.291,36 a titolo di danno all'immagine (cifra quantificata in applicazione dell'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001).

2. Il convenuto, costituitosi con comparsa depositata il 30 maggio 2019, ha preliminarmente chiesto la sospensione del processo contabile per pendenza del processo penale che ha ad oggetto i medesimi fatti storici e nel quale l'Amministrazione danneggiata si è costituita parte civile.

Ha poi contestato nel merito l'accusa adducendo che sinora per i fatti contestati dalla Procura regionale non sarebbe stato iniziato alcun procedimento disciplinare, né sarebbe intervenuta sentenza penale di condanna irrevocabile.

Ha evidenziato che la propria presenza alle gare di motocross non avrebbe implicato alcuna attività fisica incompatibile con il proprio stato di malattia, debitamente certificato dai medici con documentazione non falsa, peraltro riconducibile ad infermità riconosciute quali dipendenti da causa di servizio.

Secondo il convenuto il proprio stato di malattia sarebbe dunque incompatibile con l'attività lavorativa ma non con la propria partecipazione alle gare, con il compimento di attività con carichi ridotti.

Ha poi contestato la quantificazione sia del danno

patrimoniale (la Procura avrebbe conteggiato tutto il periodo trascorso in malattia) che di quello all'immagine (sarebbe inapplicabile il criterio del minimo legale posto dall'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. 165/2001 – sei mensilità di retribuzione – atteso che la documentazione medica non sarebbe falsa ma genuina).

Dal punto di vista istruttorio ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale relativa alla bontà sostanziale della certificazione medica e alla circostanza che, nel corso delle gare di motocross, non avrebbe posto in essere alcuna attività pesante incompatibile con il proprio stato di salute.

3. Nell'udienza pubblica del 19 giugno 2019 la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di citazione e parte convenuta ha richiamato le proprie difese.

La causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio per pendenza di quello penale, atteso che il processo contabile è autonomo ed indipendente dalle contestazioni criminali, a natura sanzionatorio-punitiva, avendo ad oggetto la compensazione del danno derivante dalla violazione di obblighi giuridici incombenti sul dipendente pubblico. La documentazione

versata in atti dalle parti consente al Collegio una piena ed esaustiva valutazione delle contestazioni mosse dalla Procura regionale e delle difese di parte convenuta. Non c'è, quindi, alcuna necessità di disporre la sospensione invocata dal G. che sarebbe contraria al principio costituzionale e convenzionale EDU di ragionevole durata del processo e della gestione efficiente ed efficace delle risorse umane e strumentali connesse al servizio giustizia.

2. L'azione risarcitoria è fondata e deve essere integralmente accolta (art. 97, 103, 117 e 119 Cost., 81 e 82 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 52 ss. r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 126 -ex art. 104 TCE- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi; Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, ss.mm.; Risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, n. 97/C – c.d. patto di stabilità e crescita comunitario; Regolamento del Consiglio europeo del 25 giugno 1996, n. 2223/96 – c.d. “sistema SEC 95” – ora sostituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 549/2013, in vigore dal 1° settembre 2014, c.d. sistema “SEC 2010” - sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 5, legge 311/2004; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e legge 24 dicembre 2012, n. 243).

Gli elementi strutturali dell'illecito contabile sono stati definiti dalla oramai univoca e costante giurisprudenza

contabile in termini simili all'illecito civile.

Deve esistere una condotta commissiva o omissiva del convenuto la quale si ponga in rapporto di causa o concausa rispetto alla produzione del danno contestato dalla Procura regionale (elementi oggettivi).

L'illecito contabile, nella sua componente oggettiva, per essere legittimamente imputabile al convenuto deve essergli riferibile a titolo di dolo o colpa grave, essendo irrilevante la mera colpa lieve, la quale può produrre conseguenze dal punto di vista del diritto civile ed amministrativo (e persino di quello penale ove il reato sia previsto come colposo), ma non di quello contabile.

Il dolo consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione (C. conti, sez. III, 20 febbraio 2004, n. 1447), mentre la colpa grave, da accertarsi (*ex ante* al tempo della condotta e non *ex post*) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio (c.d. colpa generica), ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza (c.d. colpa generica), dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del convenuto, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice, a meno che questa non implichi la

necessità di adottare atti specifici puntualmente indicati dalla Procura regionale (C. conti, sez. riun., 14 settembre 1982, n. 313; sez. riun., 26 maggio 1987, n. 532; sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56; sez. riun., 8 maggio 1991, n. 711; sez. riun., 25 luglio 1997, n. 63/A; sez. riun., 20 maggio 1998, n. 22/A; sez. riun., 21 maggio 1998, n. 23/A).

Va detto che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20; precisando che la disciplina sostanziale della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici è rimessa alla discrezionalità del legislatore (“Non v’è, infatti, alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà”); la Consulta ha perciò rigettato la questione di costituzionalità relativa, segnalando che la generalizzazione dell’esonero da colpa lieve “risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”. (Così, C. cost., 20 novembre 1998, n. 371). La

posizione del Giudice delle leggi, si è conformata alla precedente giurisprudenza costituzionale (C. cost., 12 marzo 1975, n. 54 e C. cost., 15 novembre 1988, n. 1032) e contabile (C. conti, sez. riun., 5 febbraio 1992, n. 744/A, in particolare, aveva precisato che l'art. 1 legge 31 dicembre 1962, n. 1833, *“ha previsto l'elemento psicologico della colpa grave, ai fini dell'attribuzione della responsabilità nei loro confronti, introducendo, quindi, una soglia di punibilità più alta (colpa grave), rispetto a quella (ordinaria) civile (colpa lieve). E' evidente che lo scopo della misura legislativa consiste nell'esigenza di determinare quanto rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato amministrativo e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio fra gli interessi pubblici coinvolti, ravvisabili: da un lato, nella tutela del patrimonio dell'Erario e, dall'altro, nella migliore organizzazione del servizio, in modo che i dipendenti che svolgono compiti potenzialmente pericolosi non siano demotivati dal timore dei possibili rischi economici degli eventuali danni materiali provocati”*), espressa con riguardo alle leggi speciali che avevano introdotto il criterio dell'imputazione per colpa grave quale limitazione di responsabilità contabile in relazione ad attività particolari (per esempio per gli addetti alla conduzione di veicoli, di navi ed aeromobili, per il personale delle scuole e gli amministratori delle università).

Il danno alla finanza pubblica costituisce al contempo

elemento strutturale dell'illecito contabile e presupposto della giurisdizione contabile. L'azione della Procura regionale, difatti, anche in ragione della necessaria esistenza di una specifica denuncia di danno (art. 51, comma 1, c.g.c.), deve presupporre un pregiudizio attuale e concreto, essendo inammissibile, per carenza di giurisdizione, ogni azione preventiva e precauzionale finalizzata ad evitare la produzione del danno finanziario-contabile. (Cfr., C. conti, sez. giur. Campania, Ord. 7 marzo 2016, n. 63, che si conforma alla giurisprudenza delle Sezioni unite e riunite ivi citata; del resto l'art. 52, comma 6, c.g.c. attribuisce all'Amministrazione denunciante il potere di adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'aggravamento del danno, nel presupposto implicito che il danno debba poi essere accertato da una sentenza di condanna di questa Corte successiva alla denuncia).

L'onere della prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta, nesso di causalità e danno) e soggettivi (dolo o colpa grave) è a carico della Procura regionale attrice, mentre i convenuti sono tenuti ad asseverare le eccezioni sollevate in base al noto criterio di riparto fissato dall'art. 2697 c.c., implicitamente richiamato dall'art. 94 c.g.c. (il quale si riferisce all'“onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”).

A tal uopo sono utilizzabili tutti i mezzi di prova previsti

dal Codice di procedura civile (ad eccezione dell'interrogatorio formale strumentale alla confessione giudiziale e del giuramento – art. 94, comma 4, c.g.c.) e da quello di giustizia contabile (art. 94-99 c.g.c.) il quale, ribadendo il carattere essenzialmente documentale del processo dinanzi questa Corte, considera la fase istruttoria meramente eventuale (l'art. 100 c.g.c. stabilisce che “terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza”).

Il Codice, seguendo le riforme processualcivilistiche, recepisce il principio generale secondo il quale i fatti non contestati dalle parti costituite non abbisognano di prova (art. 95, comma 1, c.g.c.), mentre tutte le prove sono valutabili dal giudice secondo il proprio prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.), non essendo ammesse le prove legali (art. 94, comma 4, c.g.c.). E' utilizzabile la prova presuntiva ove i fatti prospettati per fondare domande ed eccezioni emergano non direttamente bensì solo indirettamente da fatti secondari noti, purchè siano soddisfatti i caratteri di gravità, precisione e concordanza e ferma restando l'inammissibilità della c.d. “*praesumptio de praesumpto*” (il Giudice non può valorizzare una presunzione equiparandola ad un fatto noto, dal quale desumere presuntivamente un altro fatto ignoto sempre presunto – Cass. 5045/2002, 13458/2013).

Con particolare riguardo alla prova del nesso di causalità

non si applicano i criteri vigenti in diritto penale, bensì quelli del diritto civile, essendo sufficiente asseverare che la condotta commissiva o omissiva contestata sia più probabilmente che non causa del danno alla finanza pubblica (Cfr., Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 581; C. conti, sez. Campania, 14 ottobre 2013, n. 1349), fermo restando il principio della rilevanza giuridica di tutte le concause a meno che non venga identificato un fatto sopravvenuto idoneo a recidere il nesso di causalità (c.d. “causa sopravvenuta ad effetto escludente” – art. 41, comma 2, c.p.).

2.1. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, venendo alla fattispecie concreta, il Collegio segnala che la Procura regionale ha ampiamente asseverato gli elementi costitutivi dell'illecito contabile contestato (art. 2697 c.c.).

2.2. Circa il danno patrimoniale è corretta la quantificazione alla luce della documentazione raccolta che assevera la circostanza che nel periodo coperto da congedo straordinario il convenuto era lontano dalla propria abitazione intento allo svolgimento di attività non curative, né terapeutiche. Emerge, quindi, una condotta assenteistica ingiustificata in considerazione del fatto che le movimentazioni del proprio corpo documentate dagli organi accertatori sono incompatibili con le infermità e lo stato di malattia invocato dal dipendente onde fruire del congedo straordinario per malattia.

Il convenuto non ha generalmente contestato la propria

partecipazione alle gare, come peraltro confermato dalla propria difesa nel corso dell'udienza.

Ha affermato in sostanza che il proprio stato di salute sarebbe incompatibile con l'attività di servizio, ma non con la partecipazione alle gare di motocross.

Tale affermazione è assolutamente inaccettabile.

L'allontanamento dalla propria abitazione, durante il congedo straordinario per motivi di salute, è ammessa in circostanze eccezionali e straordinarie (per esempio, per sottoporsi alle cure prescritte, per recarsi dal medico, per sottoporsi a trattamento fisioterapico o di ginnastica posturale), non di certo per partecipare ad attività ludiche, sportive, rischiose o comunque aventi caratteri tali da non essere allineate all'obiettivo del ripristino delle migliori funzionalità corporee e della guarigione. La concessione del congedo straordinario, difatti, è finalizzata al recupero fisico del dipendente, il quale è tenuto a non svolgere attività immediatamente o mediamente incompatibili con tale obiettivo. La partecipazione ad una gara di motocross, con allontanamento per ore dalla propria abitazione, ovverosia dal letto, dal riposo e dalle cure prescritte, costituisce attività incompatibile con la richiesta del pubblico dipendente di concessione del congedo straordinario per malattia, richiesta accolta dal datore di lavoro pubblico. Il pubblico dipendente in congedo straordinario deve comportarsi in buona fede

sforzandosi di raggiungere una guarigione il più possibile immediata e durevole.

Lo spostamento con i mezzi speciali utilizzati dal convenuto, il sollevamento di carichi anche lievi, i piegamenti, lo stare seduto in auto per raggiungere le aree delle gare, di certo non ha agevolato il percorso di cura e, peraltro, può anche avere svolto un ruolo di concausa nell'eventuale aggravamento della patologia.

In ogni caso, il fatto che la infermità sia stata ricondotta a causa di servizio non consente al dipendente di mettersi in malattia, richiedendo la concessione del congedo straordinario, per poi recarsi in aree accidentate onde prendere parte a 'team di motocross', prestando assistenza e supporto alla squadra.

Del resto le svariate certificazioni mediche esibite dal convenuto sono state rilasciate con causali univoche e finalità di riposo e cura: lombalgia acuta (certificato del 24 luglio 2015 – cinque giorni), lombosciatalgia bilaterale (certificazione 12 ottobre 2015 – trenta giorni di riposo e cure), lombosciatalgia in fase acuta (certificazione del 29 febbraio 2016 – 7 giorni di riposo e cure), lombosciatalgia (certificato del 7 marzo 2016 – 5 giorni di riposo e cure), lombalgia bilaterale (certificato del 15 marzo 2016 – 30 giorni di riposo e cure), lombalgia (certificato del 15 aprile 2016 – 4 giorni di riposo e cure), lombosciatalgia (certificato del 30 agosto 2016 – 5 giorni di riposo e cure), lombosciatalgia (certificazione del 16 settembre 2016 – 20

giorni di riposo e cure), lombosciatalgia (certificazione del 6 ottobre 2016 – 15 giorni di riposo e cure), lombalgia (certificazione del 16 dicembre 2016 – 5 giorni di riposo e cure), riacutizzazione lombosciatalgia (certificazione del 30 gennaio 2017 – 5 giorni di riposo e cure), lombalgia (certificazione del 16 marzo 2017 – 5 giorni di riposo e cure), riacutizzazione lombalgia (certificazione del 19 aprile 2017 – 4 giorni di riposo e cure), lombalgia bilaterale (certificazione del 15 maggio 2017 – 25 giorni di riposo e cure). Analoghe patologie emergono dalle ulteriori certificazioni mediche (del 14 settembre 2017 – 20 giorni di riposo e cure; del 15 settembre 2017 – 20 giorni di riposo e cure; certificato 26 marzo 2018 – 25 giorni di riposo e cure; certificato del 6 settembre 2018 – 5 giorni di riposo e cure; certificato dell'11 settembre 2018 – 5 giorni di riposo e cure; certificazione 23 ottobre 2018 – 20 giorni di riposo; certificazione del 25 marzo 2019 – 20 giorni di riposo e cure; certificazione del 26 marzo 2019 – 20 giorni di riposo e cure) etc...

Pertanto dalla copiosa documentazione medica coeva e successiva ai fatti di causa emerge un quadro clinico grave, con recidive reiterate e costanti, che hanno determinato la concessione del congedo straordinario anche nei giorni in cui il convenuto era presente alle gare di motocross. Nel certificato del 14 settembre 2017 si evidenzia che *“nel corso degli anni si è verificato un peggioramento della sintomatologia e*

dell'impotenza funzionale tale da dover ricorrere a frequenti cicli di terapia medica e fisioterapica per ottenere parziali e temporanei miglioramenti. Essendo le suddette patologie a carattere evolutivo peggiorativo, sono da prevedere per il futuro incrementi delle terapie ed eventuali iter chirurgici".

Dal quadro documentale acquisito agli atti e offerto dalle parti emerge l'opportunità che siano effettuate le verifiche del caso per valutare se le patologie già riconosciute quali dipendenti da cause di servizio, nonché il loro eventuale aggravamento, siano in realtà eziologicamente riconducibili anche alle parallele attività svolte dal convenuto.

Circa la liquidazione del danno deve inferirsi che lo stato di salute del convenuto, che gli ha consentito di partecipare alle gare di motocross, non era affatto incompatibile con l'attività di servizio.

Il convenuto, allontanatosi dalla propria abitazione per ore, ben avrebbe potuto lasciare la propria dimora per recarsi al lavoro, e chiedere di essere adibito ad attività lavorative senza carico, compatibili con la propria malattia.

E' un dato intuitivo costante, difatti, che i pubblici dipendenti affetti da patologie simili a quelle del convenuto, prestino normalmente la propria attività lavorativa; nel concreto, peraltro, le mansioni di polizia svolte dall'impiegato non sono più onerose di quelle poste in essere nel corso della partecipazione alle gare di motocross per come documentate

dagli organi inquirenti.

Del resto l'impiegato pubblico in malattia deve ispirare la propria condotta ad un comportamento che possa implicare un pieno recupero funzionale in tempi brevi ed in modo efficace, evitando di porre in essere attività che possano pregiudicare il raggiungimento di tale obiettivo. Il comportamento del pubblico dipendente - peraltro appartenente alle forze di polizia - avrebbe dovuto essere certamente diverso rispetto a quello posto in essere, e soprattutto, improntato ad estrema prudenza; ciò, anche alla luce del giudizio della collettività di riferimento e dei colleghi di lavoro che, evidentemente, sono portati a ritenere che un dipendente pubblico gravemente malato - in quanto affetto da patologia lombare recidivante - non sia in grado di partecipare a gare di motocross.

2.3. Anche in relazione al danno all'immagine, perciò, deve accogliersi la liquidazione prospettata dalla Procura regionale. Qui, difatti, il criterio di legge (art. 55-quinquies, comma 2, e 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. 165/2001) appare pienamente congruente con la fattispecie concreta; anzi potrebbe ritenersi, alla luce della gravità della condotta del dipendente pubblico, che tale quantificazione pecchi per difetto, potendosi pervenire ad una condanna più consistente. E' importante osservare che non è necessaria la previa sentenza di condanna penale irrevocabile passata in giudicato atteso che il menzionato art. 55-quater è norma speciale

rispetto a quella generale risultante dal lodo Bernardo. In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere inapplicabile il criterio di liquidazione forfettario previsto da detta norma (minimo edittale di sei mensilità di stipendio) ad identica quantificazione si potrebbe pervenire applicando il generale criterio civilistico fondato sull'equità (art. 1226 c.c.), non essendo dimostrabile il danno nel suo preciso ammontare.

Per tali ragioni il convenuto deve essere condannato a corrispondere al Ministero dell'Interno la somma di € 25.489,90 (€ 10.198,54 a titolo di danno patrimoniale da retribuzione erogata a vuoto; € 15.921,36 per danno all'immagine).

3. L'illecito contabile ha natura di debito di valore e, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Id., sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono, quindi, essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione, fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, accoglie integralmente l'atto di citazione in epigrafe e, per l'effetto, condanna F. G. al pagamento di € 25.489,90 in

favore del Ministero dell'Interno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto in parte motiva.

Condanna altresì il convenuto soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 413,46 (euro quattrocentotredici/46).

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

F.to Pasquale Fava

F.to Emma Rosati

Depositata in segreteria in data 11 novembre 2019.

Il Direttore della Segreteria

F.to Melita Di Iorio

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2; del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DECRETA

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del su detto art. 52 nei confronti del convenuto.

F.to Emma Rosati

In esecuzione di quanto disposto dal Presidente, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti

gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

Perugia, 11 novembre 2019

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Melita Di Iorio